

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di lavoro n. 1049/2014 promossa da:

GIULIO CESARE CECATI, elettivamente domiciliato a Reggio Emilia in via Cecati n. 1/i, nello studio e presso la persona dell'Avv. Paola Soragni per delega a margine del ricorso

- RICORRENTE -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Converso e Vinicio Sacchetti ed elettivamente domiciliato presso la Sede dell'Istituto stesso in Reggio Emilia, via Monte Marmolada 5.

- CONVENUTO

in punto a : risarcimento danni da malattia professionale

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente ha convenuto in giudizio INAIL, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'insorgenza di malattia professionale della quale è risultato negli anni affetto



(neoplasia del sistema emolinfopoietico da esposizione a radiazioni ionizzanti), non riconosciuta dall'INAIL in quanto ritenuta non correlabile con l'attività lavorativa svolta; essa malattia avrebbe causato una complessiva incapacità al lavoro pari al 40%.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INAIL si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, ivi concludendo per il rigetto della domanda, atteso che la malattia denunciata, non 'tabellata' non ha eziologia professionale, a fronte anche della saltuaria esposizione alle radiazioni ionizzanti e del rischio professionale di esigua entità.

Svolta attività istruttoria mediante l'escussione di 2 testimoni ed acquisizioni documentali, e espletata la CTU medico-legale affidata al dr. GIORGIO CHIESSI, all'odierna udienza del 11/11/2015 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto, con riguardo al riconoscimento di malattia professionale dalla quale derivano postumi permanenti pari al 35%, postumi che uniti alla pregressa patologia già riconosciuta, portano ad un complessivo danno risarcibile pari al 45%.

Le conclusioni in tal senso espresse dal CTU -cui si rimanda integralmente- vanno condivise, in quanto congruamente motivate, logiche e prive di intrinseche contraddizioni; e ciò anche con riguardo all'origine causale della patologia della quale è affetto il ricorrente - cfr. la ricostruzione anamnestica particolarmente dettagliata della CTU.

L'istruttoria svolta, per altro, ha permesso a mezzo testi di ricostruire che il sig. [redacted] infermiere nel reparto di ortopedia dell'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dal 1983 al 2010, è stato per buona parte della sua carriera esposto a massicce dosi di radiazioni ionizzanti, posto che *“sempre, sia quando l'apparecchio lo utilizzava il tecnico che quando lo utilizzavamo noi infermieri, restavamo tutto il tempo del nostro turno vicino all'apparecchio radiografico che veniva utilizzato anche per un giorno intero e a volte anche per 24 ore di fila in caso di urgenze”* teste Zanni.

I testi hanno poi confermato il ricorso frequente allo straordinario da parte dell'Ospedale, e



l'utilizzo dell'apparecchio radiografico mobile in sala operatoria senza l'uso di paratie, e permanendo medico ed infermiere addetto in sala a diretto contatto con le emissioni radianti.

A fronte di tali lavorazioni come ricostruite, l'insorgenza professionale della malattia può dirsi accertata.

Le spese seguono la soccombenza dell'Istituto assicuratore, che le risarcirà a parte ricorrente nell'importo che si liquida in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario, e vanno definitivamente poste a carico di INAIL anche le spese di CTU come già liquidate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Dichiaro che a parte attrice sono residuati dalla malattia professionale di cui è causa postumi permanenti nella misura dell'35%, che sommati ai postumi precedenti portano la complessiva invalidità al 45%, e di conseguenza condanna INAIL a risarcirla di tale danno erogando tutte le prestazioni dovute a far data dalla domanda amministrativa, maggiorate degli interessi legali ex art. 16 co. 6 L. 412/91.

2. Condanna altresì il convenuto Istituto a corrispondere a parte attrice le spese giudiziali sostenute nell'importo complessivo che liquida in € 1.700,00 oltre IVA e CPA e ne ordina la distrazione in favore del procuratore antistatario, pone a carico definitivo di INAIL la liquidazione della CTU;

3. Dichiaro provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.

Reggio Emilia, 11/11/2015.

IL Giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi

